



STATUTO

**TESTO DELLA VERSIONE LICENZIATA DALLA CONFERENZA DEI
SINDACI NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2000 CON LE MODIFICHE
APPORTATE CON DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA N. 5 DEL
29.09.2003 e CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 9
DEL 20 SETTEMBRE 2004 .**

INDICE

Titolo I	COSTITUZIONE DELL'AGENZIA	4
Art. 1	Costituzione del Consorzio	4
Art. 2	Scopi e finalità dell'Agenzia	4
Art. 3	Determinazione delle quote di partecipazione	5
Art. 4	Durata dell'Agenzia	7
Art. 5	Modifica della compagine associativa	7
Art. 6	Modificazioni dello Statuto	8
Art. 7	Sede legale	8
Art. 8	Servizi locali affidati all'Agenzia	8
Art. 9	Competenze dell'Agenzia	9
TITOLO II	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	10
Art. 10	Organi di amministrazione dell'Agenzia	10
Art. 11	Composizione e Presidente dell'Assemblea	11
Art. 12	Competenze dell'Assemblea	11
Art. 13	Convocazione e funzionamento dell'Assemblea	12
Art. 14	Membri dell'Assemblea	13
Art. 15	Presidente dell'Agenzia	14
Art. 16	Consiglio di Amministrazione	15
Art. 17	Competenze del Consiglio di Amministrazione	16
Art. 18	Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione	18
Art. 19	Consiglieri	19
Art. 20	Il Direttore	19
Art. 21	Il Collegio dei Revisori dei Conti	20
TITOLO III	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	21
Art. 22	Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati	21
Art. 23	Forme di partecipazione degli utenti	22
Art. 24	Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi	22
Art. 25	Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Agenzie	23
Art. 26	Struttura tecnico-operativa	23
TITOLO IV	PATRIMONIO E FINANZA	24
Art. 27	Finanziamento dell'Agenzia	24
Art. 28	Principi contabili	24
Art. 29	Patrimonio dell'Agenzia	25
Art. 30	Rapporti finanziari con gli Enti locali associati	26
Art. 31	Capitale di dotazione	26
Art. 32	Destinazione dell'avanzo finanziario	27
TITOLO V	NORME FINALI	27
Art. 33	Recesso del singolo Ente locale	27
Art. 34	Risoluzione delle controversie	28
Art. 35	Scioglimento dell'Agenzia	28
Art. 36	Norme di rinvio	29
Allegato A	Quota di ripartizione spese funzionamento dell'Agenzia	30

TITOLO I - COSTITUZIONE DELL'AGENZIA

Art. 1 – Costituzione del consorzio

1. Tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia s/S, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano s/P, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano s/S, Ravarino, Riolunato, San Cesario s/P, San Felice s/P, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano s/P, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola e Zocca, e con la Provincia di Modena, è costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, un consorzio per l'esercizio delle funzioni che la Legge Regionale 6 settembre 1999 n° 25 assegna alle agenzie di ambito per i servizi pubblici.
2. Il Consorzio, denominato "Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena", è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ad esso applicandosi, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 2 comma 2 e 31 del citato D. Lgs. 267/2000.

Art. 2 – Scopi e finalità dell'Agenzia

1. L'Agenzia è costituita per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e di vigilanza, spettanti ai comuni relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Restano in capo agli Enti medesimi le competenze autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o regionali.
2. Sono attribuiti inoltre all'Agenzia i seguenti scopi:
 - a) svolgere le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relative ad altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale che potranno essere affidati all'Agenzia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n° 25/99;
 - b) adottare, previa intesa con i Comuni, iniziative di coordinamento e di raccordo per i servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non affidati all'Agenzia, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
3. L'attività dell'Agenzia è orientata al conseguimento delle seguenti finalità:
 - a) affermare il principio della separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;

- b) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, con il progressivo superamento di eventuali disomogeneità in termini di dotazioni infrastrutturali, di consumi, di tariffe e di servizi forniti;
- c) affidare l'attività gestionale dei servizi ad imprese industriali che assicurino la massima efficienza, efficacia ed economicità in un contesto di progressiva liberalizzazione e concorrenzialità nel segmento dei servizi pubblici economici;
- d) assicurare un'armonica diffusione e le pari fruibilità dei servizi all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale fondate sul principio "solidaristico" fra gli enti locali associati;
- e) favorire la coerenza tra i piani d'ambito, le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e provinciale di settore, perseguendo, nell'organizzazione dei servizi di propria competenza, obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio dell' Ambito;
- f) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in generale e degli utenti e consumatori in particolare, attraverso un sistema certo di costi e tariffe improntato a criteri di equità e di massima trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione delle tariffe;
- g) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
- h) definire una pianificazione degli investimenti che assicuri anche nel medio e lungo termine elevati livelli qualitativi dei servizi e la valorizzazione dell'ecosistema locale;
- i) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od organizzati in forme di rappresentanza collettiva, favorendone la partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della popolazione;
- j) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;
- k) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle risorse espressi dalla comunità locale.

Art. 3 – Enti locali partecipanti e quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali associati sono determinate ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della L.R. n° 25/99, come segue:

ENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Amministrazione Provinciale di Modena	100
Comune di Bastiglia	5
Comune di Bomporto	10

Comune di Campogalliano	11
Comune di Camposanto	6
Comune di Carpi	83
Comune di Castelfranco Emilia	30
Comune di Castelnuovo Rangone	15
Comune di Castelvetro di Modena	13
Comune di Cavezzo	10
Comune di Concordia s/S	13
Comune di Fanano	6
Comune di Finale Emilia	22
Comune di Fiorano Modenese	23
Comune di Fiumalbo	4
Comune di Formigine	38
Comune di Frassinoro	5
Comune di Guiglia	6
Comune di Lama Mocogno	6
Comune di Maranello	21
Comune di Marano s/P	6
Comune di Medolla	9
Comune di Mirandola	31
Comune di Modena	241
Comune di Montecreto	3
Comune di Montefiorino	5
Comune di Montese	6
Comune di Nonantola	17
Comune di Novi di Modena	15
Comune di Palagano	5
Comune di Pavullo nel Frignano	20
Comune di Pievepelago	5
Comune di Polinago	4
Comune di Prignano s/S	6
Comune di Ravarino	8
Comune di Riolunato	3
Comune di San Cesario s/P	9
Comune di San Felice s/P	14
Comune di San Possidonio	6
Comune di San Prospero	7
Comune di Sassuolo	56
Comune di Savignano s/P	12
Comune di Serramazzoni	9
Comune di Sestola	6
Comune di Soliera	17
Comune di Spilamberto	16
Comune di Vignola	29
Comune di Zocca	8
Totale	1000

2. Ferma restando la quota di partecipazione dell'Amministrazione Provinciale, le quote di partecipazione dei Comuni saranno aggiornate dall'Agenzia entro 3 mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.

3. Le quote di partecipazione saranno inoltre adeguate in conseguenza della eventuale modificazione dell'Ambito Territoriale Ottimale in applicazione dell'art. 2, commi 5 e 7, della L.R. n° 25/99.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, siano affidate all'Agenzia le funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate con riferimento ad essi specifiche quote di partecipazione, applicando i medesimi criteri di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della L.R. n° 25/99 limitatamente agli Enti locali che hanno provveduto all'affidamento ed alla Provincia.

Art. 4 – Durata dell'Agenzia

1. L'Agenzia è costituita per un periodo di anni 30 (trenta), vale a dire fino al 2030.
2. La data indicata al comma 1 potrà essere posticipata fino ad un massimo di anni 30 (trenta) in conseguenza della proroga automatica prevista all'art. 4, comma 3, della Convenzione costitutiva, ovvero in conseguenza delle proroghe stabilite dagli Enti Locali associati ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Convenzione medesima.
3. L'Agenzia può essere sciolta anticipatamente rispetto a quanto stabilito ai commi 1 e 2, qualora sia approvata una nuova normativa che preveda il superamento degli ambiti territoriali ottimali o per l'esaurimento dei fini per i quali essa è stata costituita. A tal fine il Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, il Sindaco del Comune capoluogo, convoca una apposita conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati.
4. Contestualmente alla decisione di sciogliere l'Agenzia, la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati stabilisce, ai fini del successivo art. 35, le modalità di liquidazione dell'Ente e nomina uno o più liquidatori, per un massimo di tre.

Art. 5 - Modifica della compagine associativa

1. La compagine associativa dell'Agenzia può subire modificazioni a seguito dell'ingresso o del recesso di uno o più Enti locali in applicazione e con le modalità dell'art. 2, commi 5 e 7, della L.R. n° 25/99.
2. La deliberazione di modificazione della compagine associativa, assunta dall'Assemblea a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati, provvede ad aggiornare di conseguenza il presente Statuto e a stabilire la data da cui decorre il nuovo assetto associativo.
3. Il recesso di uno o più Enti locali associati è regolamentato dall'art. 33 del presente Statuto.

4. La deliberazione assembleare prevista al comma 2 del presente articolo, con la quale viene approvata l'adesione di un Ente locale, stabilisce anche l'entità della quota associativa che questi è tenuto a versare, ordinariamente calcolata in proporzione alla prevista quota di partecipazione e con riferimento al capitale di dotazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Art. 6 - Modificazioni allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, assunta a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.
2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, le modifiche della forma giuridica dell'Agenzia, degli scopi dell'Agenzia, della durata, nonché la modifica delle quote di partecipazione non derivanti dall'applicazione del precedente art. 3, commi 2, 3 e 4, sono approvate dalla conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati, in conformità delle modificazioni apportate alla Convenzione da parte degli Enti locali.
3. La conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati è convocata dal Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, dal Sindaco del Comune capoluogo.

Art. 7 – Sede legale

1. L'Agenzia ha sede in Modena, e può dotarsi di una sede legale e di una sede operativa.
2. La sede dell'Agenzia potrà essere trasferita in altro comune dell'Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.
3. L'Agenzia può aprire, per dimostrate ragioni di efficienza ed efficacia, uffici decentrati e sedi distaccate all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale, ricorrendo in via prioritaria a strutture esistenti acquisite in disponibilità tramite convenzioni con gli Enti locali associati.

Art. 8 – Servizi locali affidati all'Agenzia

1. L'Agenzia svolge le funzioni amministrative e di regolazione relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'Assemblea, con votazione a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati, potrà affidare all'Agenzia le funzioni amministrative di altri servizi a carattere economico ed imprenditoriale.

3. Contestualmente alla decisione di affidare all'Agenzia le competenze relative ai nuovi servizi, l'Assemblea determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
4. In relazione all'affidamento all'Agenzia di funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate delle quote di partecipazione limitatamente ai Comuni interessati ed alla Provincia.
5. Ad esclusione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, l'Assemblea può decidere, con la medesima modalità prevista al comma 2 del presente articolo, la revoca dei servizi affidati all'Agenzia.
6. La revoca non può avvenire prima che siano trascorsi tre anni dall'affidamento.

Art. 9 – Competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. Competono in particolare all'Agenzia le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3, della L.R. n° 25/99, di seguito elencate:
 - a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché per gli altri servizi eventualmente affidati;
 - c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
 - d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
 - e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione se sia più vantaggioso, o meno, l'affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;
 - f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
 - g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
3. Competono inoltre all'Agenzia le seguenti funzioni:
 - a) attività consultiva nei confronti degli Enti locali associati su materie e questioni attinenti i servizi affidati;

- b) espletamento delle procedure di esproprio per l'acquisizione di aree e fabbricati, ovvero per la costituzione di servitù o di altri diritti reali su tali immobili, al fine di consentire lo sviluppo di impianti, reti, pertinenze necessari ai servizi affidati;
 - c) emanazione di direttive per la corretta applicazione delle clausole e condizioni previste dagli accordi tra i gestori e l'Agenzia, nonché per la corretta interpretazione delle stesse.
4. L'Agenzia, previa intesa con i Comuni, potrà inoltre svolgere:
- a) attività di coordinamento e di supporto tecnico per l'esercizio delle competenze autorizzatorie ad essi spettanti in merito ai servizi affidati all'Agenzia;
 - b) attività di coordinamento e di supporto tecnico per le funzioni amministrative relative ai servizi locali di carattere economico e imprenditoriale che gli stessi non hanno affidato all'Agenzia.
5. All'Agenzia spettano inoltre tutte le funzioni in materia di organizzazione ed espletamento delle procedure relative alla gestione dei servizi ad essa riconosciute dalla normativa nazionale o regionale.
6. L'Agenzia, nella predisposizione dei programmi, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio e con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b) e f) del precedente comma 2.

TITOLO II - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 – Organi di amministrazione dell'Agenzia

1. Sono organi di amministrazione dell'Agenzia:
- a) L'Assemblea;
 - b) Il Presidente dell'Assemblea;
 - c) il Presidente dell'Agenzia;
 - d) il Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Direttore;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 – Composizione e Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Agenzia è composta dai rappresentanti degli Enti locali associati, nelle persone dei Sindaci, del Presidente della Provincia o da loro delegati.
La delega decade qualora cessi dalla carica il delegante.

2. L'Assemblea è un organo permanente dell'Agenzia e dura sino alla cessazione del consorzio.
3. L'Assemblea prende atto del variare dei suoi membri in relazione ai mutamenti delle cariche e delle deleghe presso gli Enti locali associati, senza necessità di formali atti di insediamento periodico del consesso e verifica le condizioni di compatibilità dei rappresentanti degli Enti consorziati con la carica ricoperta.
4. L'Assemblea è dotata di un Presidente, eletto tra i suoi componenti a scrutinio palese, a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti Locali associati, che svolge tutte le funzioni che la legge e i regolamenti attribuiscono ai Presidenti degli Organi assembleari
5. Il Presidente dell'Assemblea resta in carica 5 anni. Qualora cessi dalla carica a seguito della cessazione della carica nell'Ente di appartenenza l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, dal Sindaco del Comune capoluogo fino alla nomina del nuovo Presidente. Analoghe modalità si applicano in caso di assenza e di impedimento temporaneo del Presidente dell'Assemblea.
6. Le eventuali cause di incompatibilità a ricoprire la carica di componente degli organi dell'Agenzia sono eccepite dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, garantendo il contraddittorio e assumendo quale riferimento le procedure previste in materia di incompatibilità per i consiglieri comunali e provinciali.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Agenzia, cui compete:
 - a) l'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Presidente dell'Agenzia;
 - b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la modifica della Convenzione costitutiva dell'Agenzia, in conformità di quanto previsto all'art. 4, comma 6, della Convenzione medesima;
 - d) la modifica dello Statuto ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 6;
 - e) la modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 25/99, con il conseguente aggiornamento della Convenzione costitutiva e dello Statuto nel rispetto delle norme richiamate ai precedenti punti c) e d);
 - f) la modifica delle quote di finanziamento dell'Agenzia;
 - g) l'affidamento di nuovi servizi all'Agenzia ai sensi del precedente art. 8;
 - h) la determinazione dell'organizzazione dei servizi nell'Ambito Territoriale Ottimale, compresa la scelta delle forme di gestione, l'

ammissione a salvaguardia delle gestioni salvaguadabili, il superamento delle gestioni in economia, l'approvazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi e l'affidamento dei servizi;

- i) la determinazione del sistema tariffario e delle tariffe dopo aver approvato i parametri di riferimento per la classificazione dei costi e dei ricavi necessari per l'applicazione del metodo normalizzato di determinazione della tariffa;
 - j) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e delle relative variazioni, dei programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine e dei relativi piani di finanziamento, del conto consuntivo;
 - k) la definizione dei criteri e degli indirizzi generali per la stesura dei regolamenti di organizzazione e più in generale di funzionamento dell'Agenzia, oltre che l'approvazione di uno schema tipo di disciplinare tecnico di carta dei servizi e dei conseguenti capitolati tipo;
 - l) la determinazione delle indennità di carica e di presenza, dei rimborsi spese e di ogni altro trattamento economico spettanti al Presidente dell'Agenzia, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Assemblea;
 - m) la nomina dei revisori dei conti e la determinazione del relativo compenso;
 - n) la contrazione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari e l'assunzione di altre forme di indebitamento a medio e lungo termine, se non espressamente già previsti in atti fondamentali approvati dall'Assemblea;
 - o) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, se non previste nel bilancio pluriennale;
 - p) le operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permuta, qualora non espressamente previste in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, ovvero che non siano connesse con l'ordinaria amministrazione e funzionamento dell'Agenzia;
 - q) l'adozione, compatibilmente con la natura e le funzioni dell'Agenzia, degli atti per la creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con altre agenzie di ambito territoriale ottimale.
2. Gli atti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) ed n) del comma precedente sono adottati a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.
3. Per gli ulteriori servizi affidati all'Agenzia ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, gli Enti locali affidanti e la Provincia deliberano in merito ai punti h) ed i) del comma 1 rappresentando le quote di partecipazione determinate ai sensi dell'art. 3, comma 4.

Art. 13 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Assemblea con il mezzo ritenuto più idoneo, fra cui in particolare lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore.
2. L'Assemblea al cui ordine del giorno è posta l'elezione del Presidente dell'Agenzia o dell'Assemblea o la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, è convocata con un anticipo di almeno 10 giorni.
3. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della seduta e l'indicazione degli oggetti da trattare.
4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
5. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta il Presidente dell'Agenzia o 1/4 degli Enti locali associati o un numero di Enti locali che rappresenti 1/5 delle quote di partecipazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti la maggioranza degli Enti locali associati e almeno il 51% delle quote di partecipazione. In caso non siano rispettate le due condizioni predette, i convenuti fissano la data, il luogo e l'ora per una nuova convocazione dell'Assemblea.
7. Fatti salvi gli atti indicati al comma 2 del precedente art. 12, le deliberazioni sono assunte dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
8. Qualora per tre volte consecutive l'Assemblea non possa validamente costituirsi per il mancato rispetto delle condizioni stabilite al comma 6, alla quarta volta l'Assemblea è comunque regolarmente costituita in deroga alle citate condizioni. L'Assemblea così costituita delibera, anche in deroga a quanto previsto al precedente art. 12, comma 2, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
9. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; sono segrete qualora debbano essere trattati argomenti concernenti giudizi e valutazioni su specifiche persone fisiche.
10. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente redatti dal Direttore, il quale può farsi coadiuvare dal personale dell'Agenzia in possesso di idonee competenze professionali. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'Assemblea può affidare la redazione dei verbali ad altra persona scelta fra i titolari di posizione organizzativa o i dirigenti dell'Agenzia o i dirigenti degli Enti locali associati.

11. I verbali delle sedute dell'Assemblea sono raccolti in un apposito registro e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Direttore, che è inoltre responsabile della corretta e ordinata tenuta di essi.
12. Fatto salvo quanto previsto al Titolo VI del Decreto legislativo 30 ottobre 2000 n. 267 e successive modifiche in materia di controllo sugli atti, le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni nella sede legale dell'Agenzia.
13. Qualora l'Assemblea si avvalga della facoltà prevista al precedente comma 10, secondo periodo, il verbale è firmato, insieme con il Presidente dell'Assemblea dalla persona designata per la verbalizzazione.
14. L'Assemblea può costituire proprie forme di coordinamento esecutivo, fissandone finalità, composizione e regole di funzionamento.

Art. 14 - Membri dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità dell'Agenzia, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi enti di appartenenza.
2. Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'Assemblea hanno diritto:
 - a) alla visione delle proposte di deliberazione almeno 5 gg. prima della seduta;
 - b) ad ottenere dal Presidente dell'Agenzia e dagli Uffici dell'Agenzia copia degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali nonché del materiale istruttorio;
 - c) ad ottenere dagli uffici dell'Agenzia ogni informazione e documento utile all'espletamento del proprio mandato.
3. Ai membri dell'Assemblea sono attribuite le indennità e i rimborsi spese determinati dall'Assemblea.

Art. 15 – Presidente dell'Agenzia

1. Il Presidente dell'Agenzia è eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Agenzia è eletto a scrutinio palese, a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati, tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'elezione negli organi di governo degli enti locali e che non ricoprono cariche di componenti di Consiglio o di Giunta degli Enti Locali aderenti al Consorzio .
3. Non possono essere nominati Presidente dell'Agenzia, e se nominati decadono, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di

rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati all'Agenzia, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.

4. Il Presidente dell'Agenzia resta in carica 5 anni. Qualora cessi dalla carica anticipatamente, anche a causa di quanto previsto al successivo art. 16, comma 11, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si procede alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Agenzia.
6. Il Presidente dell'Agenzia:
 - a) rappresenta l'Agenzia nei rapporti con gli Enti locali associati e con le pubbliche autorità;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Direttore;
 - e) vigila sul buon funzionamento dell'Agenzia e sull'operato del Direttore;
 - f) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta.
7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente dell'Agenzia delega a sostituirlo nel Consiglio di Amministrazione un suo componente; qualora manchi la delega, il Presidente è sostituito dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.
8. Qualora si interrompa anticipatamente il mandato del Presidente dell'Agenzia, questi viene sostituito fino alla nomina del successore dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 membri compreso il Presidente dell'Agenzia.
2. I consiglieri sono scelti tra persone esterne all'Assemblea con criteri di competenza e rappresentanza delle diverse realtà territoriali. I Consiglieri non possono ricoprire cariche di componenti di Consiglio o di Giunta degli Enti Locali aderenti al Consorzio.
3. Il candidato a membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti soggettivi previsti per gli amministratori degli enti

locali; non possono essere nominati consiglieri i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati all'Agenzia, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.

4. I consiglieri sono eletti con votazione successiva a quella del Presidente nel corso della seduta convocata a norma dell'art. 13, comma 2.
5. Le candidature a consigliere sono presentate dagli Enti locali associati con proposta formale sottoscritta da almeno 5 (cinque) Enti o da 1 (uno) o più Enti che rappresentino almeno il 10% delle quote di partecipazione. Le candidature devono essere depositate almeno 5 giorni prima dell'Assemblea convocata per la votazione.
6. Ogni Ente locale associato può sottoscrivere una sola candidatura. Nel caso in cui si riscontri che un Ente ha sottoscritto più candidature, si riterrà valida unicamente l'adesione apposta a quella depositata per prima.
7. I membri dell'Assemblea sono chiamati a votare con voto palese i singoli nominativi tra le candidature depositate ai sensi dei commi precedenti. Ogni membro dell'Assemblea vota fino alla concorrenza della quota di partecipazione che rappresenta, ripartendola anche fra più nominativi.
8. Risultano eletti nel Consiglio di Amministrazione i 6 (sei) candidati che abbiano ottenuto almeno il 16% delle quote di partecipazione.
9. Qualora nella prima votazione non risultino eletti tutti e 6 (sei) i membri del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea procede, con gli stessi criteri di cui al comma 7, ad una seconda votazione tra i candidati che non hanno ottenuto il quorum previsto al precedente comma 8. Risultano eletti i candidati più votati. In caso di parità risulta eletto chi ha ricevuto il consenso del maggior numero di membri dell'Assemblea; qualora risulti uguale anche questo, sarà eletto il più anziano di età.
10. I consiglieri durano in carica 5 anni. I consiglieri che cessino dalla carica prima della scadenza del mandato vengono sostituiti dall'Assemblea con la procedura definita ai commi precedenti. Il successore esercita le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
11. Qualora si interrompa anticipatamente il mandato del Presidente dell'Agenzia decade automaticamente l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino al subentro dei successori. Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del presente Statuto, il consigliere più anziano (per voti ottenuti) assume in tal caso le funzioni di Presidente, sino alla elezione del successore.
12. Le dimissioni di almeno 4 consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso il Presidente rimane in carica per

l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione.

13. Il Presidente dell'Agenzia ed i singoli consiglieri, ovvero l'intero Consiglio d'Amministrazione, possono essere revocati nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea, o in caso di ingiustificato e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, o ancora in caso di pregiudizio degli interessi dell'Agenzia; la revoca è proposta da almeno 1/3 dei rappresentanti degli Enti locali associati, e per la deliberazione dell'Assemblea è richiesto il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.

14. Qualora venga sciolto l'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma precedente, il Presidente dell'Assemblea, provvede a convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 13 comma 1, del presente Statuto.

Art. 17 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Agenzia. Ad esso competono tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea, e che non rientrino nelle competenze del Presidente dell'Agenzia e del Direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spettano in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'adozione degli atti per l'espletamento dei procedimenti di selezione dei gestori dei servizi in attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea;
- b) l'adozione degli atti per l'affidamento dei servizi ai gestori in attuazione dell'aggiudicazione deliberata dall'Assemblea;
- c) l'eventuale assegnazione provvisoria di servizi o loro segmenti ai sensi dell' art. 27 bis commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 25/1999 come modificata con L.R. n. 1/2003, attribuita anticipatamente alla pronuncia sulla salvaguardia delle gestioni esistenti di cui agli artt. 10 e 16 della L.R. 25/1999
- d) la proposta del sistema tariffario e delle tariffe di ambito e dei parametri di riferimento per la classificazione dei costi e dei ricavi necessari per l'applicazione del metodo normalizzato di determinazione della tariffa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) la definizione degli schemi di riferimento delle carte di servizio pubblico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia alla nomina del Direttore, ovvero l'avvio del procedimento di selezione e l'approvazione degli esiti finali;
- g) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;

- h) la definizione della dotazione organica dell'Ente;
 - i) il recepimento e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché l'approvazione degli schemi di accordi decentrati;
 - j) la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo annuale e pluriennale, dei programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine e dei relativi piani di finanziamento, del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
 - k) l'approvazione del piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, se previste nel bilancio preventivo pluriennale;
 - m) le spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, anche se non specificatamente previste nel bilancio pluriennale;
 - n) le proposte di atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - o) le azioni da promuovere o sostenere in giudizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di affidare al Segretario di uno degli Enti Consorziati, previa intese con l'Ente interessato, la funzione di rogare i contratti nei quali l'Agenzia è parte e di autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Costituiscono atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi del combinato disposto dell' art. 31 commi 1 e 3 e dell' art. 114 c. 8 del D. Lgs. 267/2000:
- a) la determinazione del sistema tariffario e delle tariffe;
 - b) il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
 - c) i programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine ed i relativi piani di finanziamento;
 - d) il conto consuntivo;
 - e) gli schemi e i criteri per la selezione dei soggetti gestori;
 - f) ogni altro atto che modifichi la natura, i costi, la quantità e la qualità degli accordi in essere tra soggetti gestori e comuni alla data di approvazione dello Statuto.

Art. 18 – Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Agenzia con il mezzo ritenuto più idoneo, fra cui in particolare lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore.

2. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e l'indicazione degli oggetti da trattare.
3. Il Consiglio di Amministrazione è ordinariamente convocato presso la sede dell'Agenzia.
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione qualora ne facciano formale richiesta almeno 3 consiglieri; la richiesta deve contenere l'indicazione degli oggetti che si intendono trattare.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno della metà dei componenti in carica, compreso il Presidente.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni collegialmente; delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta dei votanti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ciascun consigliere ha diritto di fare constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
9. Il Direttore interviene alle sedute con voto consultivo e redige i relativi verbali, che sono firmati dal Direttore medesimo e dal Presidente. Per la redazione dei verbali il Direttore può farsi coadiuvare da persona in possesso di idonee competenze professionali.
10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni nella sede dell'Agenzia.
11. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può invitare a partecipare alle sedute persone estranee al Consiglio stesso, le quali debbono uscire dall'aula al momento della votazione.

Art. 19 - Consiglieri

1. I consiglieri hanno rilevanza esterna all'Agenzia, collegialmente quali componenti del Consiglio di Amministrazione e individualmente per specifici incarichi ad essi conferiti dal Consiglio medesimo.
2. I consiglieri non possono in alcun modo partecipare a fasi di procedimenti nei quali abbiano interessi personali, oppure ve l'abbiano il coniuge o i parenti e affini fino al 4° grado.

Art. 20 – Il Direttore

1. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea

- e dal Consiglio di Amministrazione,
- b) è responsabile della gestione dell'Agenzia, sovrintendendo a tal fine il funzionamento della struttura tecnico-operativa e perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
 - c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione previsti dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
 - d) assiste gli organi di amministrazione dell'Agenzia nello svolgimento delle loro funzioni;
2. Per il fine di cui al comma precedente, competono al Direttore le funzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare:
- a) formula le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) esprime, in assenza di specifiche figure con qualifica dirigenziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) predispone gli schemi degli strumenti di pianificazione pluriennale e di programmazione annuale, nonché del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - d) compie gli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore;
 - f) rappresenta l'Agenzia in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Agenzia stessa;
 - g) sovrintende a tutti gli atti e adempimenti che ai sensi della normativa vigente rientrano nella sfera gestionale dell'Agenzia;
 - h) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, potendosi fare coadiuvare in ciò da persona in possesso di idonei requisiti professionali.
3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può chiederne la convocazione al Presidente.
4. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
5. L'individuazione della persona cui attribuire l'incarico di Direttore può avvenire mediante apposita ricerca sulla base di curriculum professionale eventualmente seguito da colloquio, ovvero con chiamata nominativa qualora la persona candidata sia in possesso di elevata e

consolidata esperienza dirigenziale maturata all'interno di enti locali e/o di aziende di gestione di servizi pubblici locali.

6. La ricerca prevista al primo periodo del comma precedente è attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in applicazione degli specifici criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
7. L'incarico di Direttore è affidato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato per un periodo di 5 anni. L'incarico è rinnovabile.
8. In caso di vacanza temporanea della carica, o di assenza prolungata, il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, affida temporaneamente le funzioni di direttore a un dirigente dell'Agenzia o, quando ciò non sia possibile, a un dirigente degli Enti locali associati.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea; la sua composizione, le modalità di elezione, le competenze, le modalità di funzionamento e i criteri per la determinazione dei compensi sono stabiliti dagli artt. da 234 a 241 del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 22 – Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati

1. Nei 40 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione, sono inviate agli Enti locali associati le proposte dei seguenti atti:
 - a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
 - b) programma degli interventi, conseguente piano pluriennale degli investimenti e relativo piano finanziario;
 - c) determinazione del sistema tariffario e delle tariffe;
 - d) definizione del sistema di organizzazione dei servizi in Ambito Territoriale Ottimale;
 - e) modificazioni dell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - f) modificazioni allo Statuto;
 - g) costituzione di enti e società di natura giuridica pubblica o privata, ovvero acquisizione di partecipazioni in tali soggetti, nonché creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con altre agenzie di ambito territoriale ottimale.

2. Sugli elaborati inviati in applicazione del comma 1, gli Enti locali associati esprimono il loro parere entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
3. Trascorsi i 30 (trenta) giorni senza che siano pervenute osservazioni, richieste o indicazioni, il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a presentare le proposte all'Assemblea.
4. Dopo l'adozione da parte degli organi competenti, sono inviati agli Enti locali associati:
 - a) gli atti indicati al comma 1 del presente articolo;
 - b) i contratti di servizio e i principali atti destinati a regolamentare i rapporti tra i gestori dei servizi e l'Agenzia;
 - c) i regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Agenzia;
 - d) gli atti di programmazione attuativa di opere e investimenti di particolare rilevanza strategica.
5. Per tutto quanto contemplato nel presente articolo, hanno luogo fra gli Enti locali associati verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei programmi approvati, sulla base di apposite relazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione. Ulteriori consultazioni e verifiche di carattere sia generale sia gestionale o di indirizzo politico e programmatico, vengono effettuate qualora ne facciano richiesta 1/4 degli Enti locali associati ovvero gli Enti che rappresentino almeno 1/4 delle quote di partecipazione.
6. In applicazione di quanto previsto all'art. 11, commi 6 e 8, della Convenzione, negli atti e provvedimenti di organizzazione dell'Agenzia sono previste le modalità di collaborazione delle strutture tecnico/amministrative degli Enti locali associati allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia medesima.

Art. 23 - Forme di partecipazione degli utenti

1. L'Agenzia costituisce i comitati consultivi degli utenti previsti all'art. 24 della L.R. n° 25/99.
2. Con deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione vengono assicurate ai comitati consultivi degli utenti idonee risorse tecniche, logistiche e informative per lo svolgimento del ruolo di tutela degli utenti attribuito a tali organismi dalla legge.

Art. 24 - Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Agenzia costituisce un tavolo permanente di consultazione e coordinamento dei gestori dei servizi.
2. Le modalità di funzionamento del tavolo permanente, prevedono la preventiva consultazione dei gestori dei servizi nei seguenti casi:
 - a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza, sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) definizione dei parametri di qualità e loro quantificazione;
 - d) elaborazione degli schemi di riferimento cui dovranno attenersi i gestori nella predisposizione delle carte di servizio;
 - e) indagini di mercato per verificare il livello di gradimento dei servizi e per individuare le esigenze cui orientare lo sviluppo dei servizi.
3. Il coordinamento dei gestori dei servizi è finalizzato precipuamente ad evitare duplicazioni infrastrutturali, ad integrare la loro azione anche al fine di promuovere forme permanenti di collaborazione, a favorire il confronto sulle modalità applicative di disposizioni normative e di condizioni contrattuali.
4. La partecipazione dei gestori dei servizi disciplinata dal presente articolo, è da intendersi a titolo esclusivamente istruttorio. Ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n° 241 essa non è soggetta alle forme di tutela previste dal Capo III della medesima legge.

Art. 25 - Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Agenzie

1. L'Agenzia può stipulare, con deliberazione adottata dall'Assemblea, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre agenzie, finalizzati a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscrizione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento dell'Agenzia.

Art. 26 – Struttura tecnico-operativa

1. L'Agenzia è dotata di una propria struttura tecnico-operativa che risponde al Direttore.
2. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione organica e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Gli atti regolamentari previsti al comma precedente sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.
4. L'Agenzia si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti locali associati, acquisendone la disponibilità a fronte di apposite convenzioni.
5. L'organizzazione dell'Agenzia è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia si fa inoltre riferimento ai principi e ai criteri stabiliti con D. Lgs.30 marzo 2001, n.165 e con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. In assenza di altre figure con qualifica dirigenziale, spettano al Direttore tutti i compiti attribuiti dalle leggi ai Dirigenti
7. Il Direttore può affidare, con le modalità previste dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità di unità organizzative e dell'esecuzione di procedimenti, di attività e di fasi operative a personale di qualifica non dirigenziale dotato di adeguate competenze professionali e inquadramento giuridico.
8. Al Direttore è attribuita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne definisce anche le modalità di svolgimento, la funzione di datore di lavoro ai fini della normativa sulla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA

Art. 27 - Finanziamento dell'Agenzia

1. La Provincia non partecipa alle spese di funzionamento dell'Agenzia; può tuttavia assegnare alla stessa beni a titolo di comodato.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, al finanziamento dell'Agenzia provvedono in via ordinaria, gli Enti locali associati secondo le modalità previste dall' art. 8 comma 1 della LR 25/99, come modificata con L.R. 28 gennaio 2003 n. 1, e la ripartizione determinata in ragione delle quote stabilite ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della stessa L.R. 25/99, riportate in allegato al presente Statuto. Tale criterio può essere integrato con altri determinati in sede di Convenzione dagli Enti associati.

3. Il contributo a carico di ogni Ente locale associato è determinato in sede di bilancio preventivo, fatto salvo il calcolo del conguaglio in sede di assestamento di bilancio o di conto consuntivo.
4. Al fine di consentire agli Enti locali associati di reperire le risorse da utilizzare per il finanziamento dell'Agenzia, questa provvederà a definire negli atti di affidamento dei servizi, gli oneri a carico dei gestori.
5. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, della L.R. n° 25/99, tra gli oneri previsti al comma precedente sarà incluso un canone di concessione delle reti o impianti di proprietà degli Enti locali associati concessi in uso ai gestori dei servizi.
6. Le entrate derivanti agli Enti locali associati in applicazione del presente articolo non sono a specifica destinazione, e rispondono al principio di bilancio definito all'art. 162 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 28 - Principi contabili

1. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.
2. In relazione a quanto previsto dall' art. 2 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 , per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'Agenzia si applicano le norme dettate per gli enti locali.
3. In particolare, l'Agenzia è tenuta ad adottare la contabilità finanziaria e la contabilità economica, nei termini e per i fini previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Oltre alle entrate derivanti dalle quote di finanziamento a carico degli Enti locali associati, l'Agenzia può conseguire altri introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali.

Art. 29 - Patrimonio dell'Agenzia

1. L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito:
 - a) da impianti, reti, immobili, attrezzature, infrastrutture di valenza intercomunale e comunale derivanti all'Agenzia dai programmi di intervento da essa stessa predisposti, tranne quelli direttamente ascrivibili al patrimonio dei singoli Enti locali associati;
 - b) da immobili, attrezzature, impianti e automezzi, acquistati dall'Agenzia per il proprio ordinario funzionamento;
 - c) da ogni diritto reale, di credito e sulle opere dell'ingegno derivante all'Agenzia in conseguenza dell'attività da essa svolta o di donazioni o lasciti.
2. I beni dell'Agenzia sono iscritti presso i registri mobiliari e immobiliari.

3. A fronte delle componenti patrimoniali indicate al comma precedente, l'Agenzia potrà disporre:
 - a) di fonti di finanziamento rese disponibili dagli Enti locali associati;
 - b) di un capitale di dotazione formato con le modalità stabilite al seguente art. 31;
 - c) da contribuzioni e finanziamenti pubblici non trasferiti ai soggetti gestori ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n° 25/99;
 - d) da fondi diversi formati con gli accantonamenti previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto;
 - e) con forme di indebitamento a breve, medio e lungo termine previste dalla normativa sugli enti locali.
4. All'Agenzia possono essere attribuiti in amministrazione dagli Enti locali associati gli impianti, le reti, le immobilizzazioni, i beni strumentali comunque denominati funzionali all'esercizio dei servizi pubblici ad essa affidati.
5. I beni di cui al comma precedente possono essere concessi in uso dall'Agenzia ai gestori dei servizi con la convenzione per la gestione dei servizi.
6. Dei beni ad essa affidati in amministrazione, l'Agenzia tiene l'inventario e provvede all'ammortamento, in coerenza con la normativa civilistica e fiscale e con le modalità della contabilità economica.

Art. 30 - Rapporti finanziari con gli Enti locali associati.

1. Qualora un Ente locale non eroghi entro i termini stabiliti quanto attribuito a suo carico, l'Agenzia applica interessi moratori ed irroga penali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Qualora intenda anticipare i tempi di realizzazione di un'opera, o comunque favorire il potenziamento della dotazione infrastrutturale nel territorio amministrato rispetto ai programmi stabiliti dall'Agenzia, il singolo comune o un gruppo di comuni può mettere a disposizione dell'Agenzia stessa a titolo gratuito risorse finanziarie specificatamente destinate agli investimenti concordati.
3. Al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti locali associati nei termini previsti dalle norme, l'Agenzia provvede ai propri adempimenti con congruo anticipo. In particolare l'Agenzia predispone il pre-consuntivo dell'anno entro il 31 ottobre, al fine di consentire agli Enti locali associati di assumere le opportune decisioni finanziarie all'interno dei propri bilanci, soprattutto qualora si prospetti una differenza negativa fra entrate e spese.

4. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, l'Agenzia, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrata e spesa stabilito dall'art. 7, comma 5, della L.R. n° 25/99, fa ricorso in primo luogo alle riserve accantonate in precedenza e solo qualora ciò risulti insufficiente o patrimonialmente inopportuno si può chiedere agli Enti locali associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio determinati in proporzione alle quote di finanziamento.

Art. 31 - Capitale di dotazione

1. L'Agenzia è dotata di un capitale di dotazione, formato dai conferimenti degli Enti locali associati e dalle riserve accantonate in sede di bilancio consuntivo.
2. Successivamente all'approvazione del conto consuntivo, l'Agenzia comunica ad ogni Ente la relativa quota associativa di partecipazione al capitale di dotazione.
3. I conferimenti a titolo di capitale di dotazione degli enti associati non danno luogo ad alcun tipo di remunerazione. L'introduzione di una remunerazione dei conferimenti, nonché le modalità di quantificazione e di regolazione della stessa, può comunque essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.

Art. 32 - Destinazione dell'avanzo finanziario

1. In presenza di un avanzo finanziario determinato in sede di approvazione del conto consuntivo, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione del conto consuntivo, provvederà a destinarlo secondo le seguenti modalità:
 - a) accantonamento nei fondi del capitale di dotazione;
 - b) finanziamento del piano degli investimenti;
 - c) diminuzione del contributo richiesto agli Enti locali associati per l'anno successivo.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 33 - Recesso del singolo Ente locale

1. Nel caso di recesso di un Ente locale, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, non vengono restituiti gli impianti, le reti, le immobilizzazioni, le pertinenze dei servizi comunque denominate date in amministrazione all'Agenzia, o da questa direttamente realizzate, necessari al funzionamento dei servizi per altri Enti locali che rimangono associati, anche se l'infrastruttura insista interamente sul territorio dell'Ente locale

recedente. All'Ente Locale recedente spetta comunque un equo indennizzo.

2. L'Agenzia stipula i necessari accordi con l'Ente locale recedente, ovvero con l'agenzia di destinazione, per definire le modalità di impiego, di accesso e di disponibilità di dette infrastrutture intercomunali.
3. I beni affidati in affitto, in convenzione o in comodato dall'Ente locale recedente all'Agenzia, saranno restituiti entro 3 anni dalla data del recesso stabilita ai sensi del precedente art. 5, comma 2.
4. I beni di cui al comma precedente non saranno comunque restituiti qualora non siano possibili, o risultino eccessivamente onerose, soluzioni alternative alla disponibilità dei beni medesimi da parte dell'Agenzia. All'Ente Locale recedente spetta comunque un equo indennizzo.
5. In applicazione della deliberazione dell'Assemblea che abbia accettato il recesso di un Ente locale, il Consiglio di Amministrazione approva un prospetto di liquidazione nel quale sono riportate tutte le partite in dare e in avere dell'Ente locale recedente rispetto all'Agenzia.
6. Nel prospetto sono incluse anche la quota di capitale di dotazione spettante all'Ente locale recedente, calcolata in proporzione alla quota di partecipazione e al capitale di dotazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato, e l'incremento di valore conseguito dagli impianti in forza di interventi finanziati dall'Agenzia.

Art. 34 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti locali associati in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, o comunque in merito ai rapporti associativi, è rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Agenzia più altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Nell'esprimere il giudizio il collegio ha l'obbligo di acquisire le ragioni delle parti in causa.
2. In caso di conflitto tra il Presidente dell'Agenzia ed il Consiglio di Amministrazione, la controversia viene sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune capoluogo e da un membro dell'Assemblea scelto di comune accordo tra i primi due. Sulla soluzione del conflitto il collegio arbitrale riferirà all'Assemblea.
3. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra un Ente locale associato e l'Agenzia, si ricorrerà al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti in lite, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le parti. Qualora non si pervenga ad un accordo per costituire e attivare il collegio arbitrale, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Modena su richiesta della parte più diligente.

4. Le procedure previste al presente articolo non sono applicabili alle controversie che a norma di legge non possono costituire oggetto di accordo transattivo.

Art. 35 – Scioglimento dell’Agenzia

1. Qualora venga sciolto il Consorzio ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto, il relativo patrimonio sarà ripartito come segue:
 - a) i beni ricevuti dall’Agenzia in affitto o in comodato sono restituiti agli Enti locali proprietari;
 - b) i beni finanziati con specifiche disponibilità finanziarie sostenute da singoli Enti locali associati, sono assegnati agli Enti medesimi, con regolazione conforme agli atti convenzionali stipulati al momento dell’affidamento degli stessi beni all’Agenzia;
 - c) i terreni, i fabbricati, gli impianti e le reti non rientranti nei due punti precedenti sono assegnati, su richiesta, al comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore.
2. Le modalità di determinazione del valore dei beni di cui ai punti b) e c) vengono definite con la deliberazione di scioglimento del consorzio.
3. I beni di qualunque tipo e natura necessari all’esercizio di servizi di più enti locali sono assegnati ai comuni ai sensi del comma 1 del presente articolo solamente in presenza di accordi, contratti, convenzioni comunque denominate che garantiscano i reciproci diritti e funzionalità.
4. Le attività nette risultanti dal prospetto di liquidazione dopo aver eseguito le operazioni previste ai commi precedenti del presente articolo, saranno ripartite tra gli Enti locali associati sulla base delle quote associative in essere al momento dell’approvazione di detto prospetto da parte dell’Assemblea.
5. Tra le attività potranno esservi anche impianti, immobili e attrezzature non liquidati o non assegnati, che saranno distribuiti tra gli Enti locali associati in conto e in proporzione della quota di liquidazione spettante.
6. Il prospetto di liquidazione è approvato dall’Assemblea a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.

Art. 36 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti per gli enti locali, in quanto compatibili.

ALLEGATO A

QUOTA DI RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

ENTI	Quota di ripartizione
Bastiglia	0,6
Bomporto	1,1
Campogalliano	1,2
Camposanto	0,6
Carpi	9,3
Castelfranco Emilia	3,4
Castelnuovo Rangone	1,7
Castelvetro di Modena	1,4
Cavezzo	1,2
Concordia s.S.	1,4
Fanano	0,6
Finale Emilia	2,5
Fiorano Modenese	2,5
Fiumalbo	0,4
Formigine	4,2
Frassinoro	0,6
Guiglia	0,6
Lama Mocogno	0,7
Maranello	2,4
Marano sul Panaro	0,7
Medolla	1,0
Mirandola	3,4
Modena	26,6
Montecreto	0,4
Montefiorino	0,6
Montese	0,7
Nonantola	1,8
Novi di Modena	1,7
Palagano	0,6
Pavullo nel Frignano	2,2
Pievepelago	0,5
Polinago	0,5
Prignano s.S.	0,7
Ravarino	0,9
Riolunato	0,3
San Cesario s.P.	1,0
San Felice s.P.	1,6
San Possidonio	0,7
San Prospero	0,8
Sassuolo	6,2
Savignano s.P.	1,4
Serramazzoni	1,0
Sestola	0,6
Soliera	1,9
Spilamberto	1,8
Vignola	3,2
Zocca	0,8
TOTALE	100,0